



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 2362/2019
R.G.A.C. 4763/2018
Cron. 4768/B/2019
RFP

Il GIUDICE di PACE di AVELLINO, nella persona della Dott.ssa



della sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 4763/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, assegnata a sentenza nel corso dell'udienza di discussione del giorno 18 luglio 2019, avente ad oggetto: opposizione avverso il verbale di contestazione SCV0005728578 elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma , vertente

tra

.....,rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro D'Agostino,giusta procura in calce al ricorso, elett.te dom.to presso il suo studio, sito in Napoli, alla Via Cupa San Pietro n.73

-opponente -

e

PREFETTURA di AVELLINO, in persona del Prefetto p.t.

-opposta -

CONCLUSIONI

Come da verbale d'udienza del giorno 18 luglio 2019, in atti.

Ragioni di fatto e di diritto di diritto della decisione

Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 25/05/2018, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione SCV0005728578elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma .

A sostegno dell'opposizione, l'opponente tra le altre cose eccepiva la mancanza di prova della taratura periodica dell'apparecchio di rilevamento della velocità.

C

Fissata e comunicata l'udienza per la comparizione personale delle parti, la Prefettura di Avellino non si costituiva in giudizio.



All'udienza del giorno 18 luglio 2019, sulle conclusioni rassegnate dal solo opponente, l'opposizione è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo in aula di udienza.

Il ricorso va accolto e va annullato il verbale di contestazione SCV0005728578, elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma, opposto in questa sede, risultando fondata la censura sulla necessità della taratura periodica dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità.

Va infatti all'uopo rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza 113/2015 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 D.L.gs.285/1992, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 9645/2016 ha testualmente affermato che: *"Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità"*.

Orbene, nel caso *de quo*, a fronte della esplicita censura del ricorrente, la Prefettura di Avellino, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha provato che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità fosse stata sottoposta a taratura da soggetto a tanto abilitato, né che lo fosse stata nel periodo antecedente l'accertamento dell'infrazione, non avendo allegato alcun idoneo documento probatorio.



Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il verbale di contestazione SCV0005728578, opposto in questa sede.

Preso atto di quanto disposto dal Tribunale di Avellino che, quale Giudice di Appello, ha riformato le sentenze di questo Ufficio quanto alla compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. per tutte sent 510/2016 Giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi e n. 572/2017 Giudice dott.ssa Maria Iandiorio), questo Giudice, per il principio della soccombenza, pone le spese di lite , liquidate come da dispositivo, a carico della Prefettura di Avellino.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione come in atti proposto, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale opposto;
- condanna la Prefettura di Avellino al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 178,00, di cui euro 43,00 per spese , oltre IVA, CPA, rimb. forf. al 15% come per legge, con attribuzione .

Così deciso in Avellino il giorno 18 luglio 2019

Il Giudice di Pace
(.....)

IL DIRETTORE
Dott.ssa Mirella Grande

IL DIRETTORE
Dott.ssa Mirella Grande



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 19 LUG. 2019

5

Fornire il nome ed indirizzo del richiedente, nonché il numero di carta d'identità o documento equivalente. Il richiedente deve essere maggiorenne e di sesso maschile. Il richiedente deve essere iscritto al ruolo delle imposte di famiglia. Il richiedente deve essere residente in Italia. Il richiedente deve essere iscritto al ruolo delle imposte di famiglia. Il richiedente deve essere residente in Italia.

NOTA

Il richiedente deve essere maggiorenne e di sesso maschile. Il richiedente deve essere iscritto al ruolo delle imposte di famiglia. Il richiedente deve essere residente in Italia. Il richiedente deve essere iscritto al ruolo delle imposte di famiglia. Il richiedente deve essere residente in Italia.

Il richiedente deve essere maggiorenne e di sesso maschile.

Il richiedente deve essere iscritto al ruolo delle imposte di famiglia.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 LUG 2019

Il richiedente deve essere maggiorenne e di sesso maschile.